

Prot. 2012/18991



Modalità di versamento dell'imposta erariale sugli aereomobili privati di cui all'articolo 16, commi da 11 a 15-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

**IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento ed a quanto previsto dall'articolo 16, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

DISPONE

1. Modalità di versamento

1.1 L'imposta erariale sugli aeromobili privati, prevista dall'articolo 16, commi 11 e 15-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è versata mediante il modello di pagamento "*F24 versamenti con elementi identificativi*".

1.2 Con risoluzione emanata dall'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento dell'imposta erariale con le modalità previste dal presente provvedimento e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

1.3 I soggetti tenuti al versamento dell'imposta che sono impossibilitati ad effettuare il pagamento con le modalità di cui al precedente punto 1.1 eseguono il versamento mediante l'effettuazione di un bonifico in "EURO" in favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1223, indicando:

- a) codice BIC : BITAITRRENT;
- b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento dell'imposta, identificativo dell'aeromobile (marche di nazionalità e di immatricolazione), codice tributo e periodo di riferimento (così come indicati nella risoluzione di cui al punto 1.2);
- c) IBAN – IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

2. Flussi informativi

2.1 L'Agenzia delle entrate trasmette telematicamente le informazioni sui pagamenti eseguiti alle autorità preposte ai controlli dei versamenti effettuati.

Motivazioni

L'articolo 16, commi da 11 a 15-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l'applicazione di una imposta erariale sugli aeromobili privati di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, e sugli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore. Ai sensi del comma 15 del citato articolo 16, l'imposta è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

Con il presente provvedimento sono, pertanto, stabilite le modalità di versamento dell'imposta erariale, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, mediante utilizzo del modello “F24 versamenti con elementi identificativi”. I soggetti che sono impossibilitati ad utilizzare il modello F24 eseguono il versamento mediante l’effettuazione di un bonifico in “EURO” in favore del capitolo e articolo del bilancio dello Stato italiano.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
- statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.

Disciplina normativa di riferimento

- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
- decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articolo 16, commi da 11 a 15-*bis*)

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 3 febbraio 2012

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs n. 39/1993